

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 16/07/2024

Esame del ricorso n. [REDACTED] del 09/04/2024

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19275 - COMPASS SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 16/07/2024

FATTO

La ricorrente, beneficiaria di un prestito personale erogato dall'intermediario, giusta contratto stipulato in data 06.11.2015, lamenta l'illegittimità di alcune segnalazioni a proprio carico nei SIC e nella Centrale Rischi, contestando la ricorrenza sia del presupposto sostanziale che di quello formale.

Chiede, di conseguenza, la cancellazione di tali segnalazioni, con il risarcimento, in via equitativa, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale.

L'intermediario, opponendo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso per un preteso difetto di competenza dell'ABF, ne chiede, nel merito, il rigetto, rivendicando la legittimità del proprio operato.

DIRITTO

Il Collegio rileva, anzitutto, l'inconsistenza della predetta eccezione preliminare, essendo pacifico che le controversie attinenti alle segnalazioni in SIC e C.R. rientrano nella competenza dell'Arbitro, così come le relative richieste risarcitorie.



La ricorrente afferma l'insussistente del presupposto formale delle segnalazioni, asserendo di aver correttamente estinto in via anticipata il finanziamento *de quo*, con bonifico del 19.10.2017.

Il Collegio rileva, di contro, che il conteggio estintivo predisposto dall'intermediario in data 19.06.2017 era parte di un'offerta che prevedeva, per il perfezionamento dell'estinzione anticipata, che il pagamento da parte della cliente avvenisse entro il 19.07.2017, ragion per cui, essendo stato il bonifico effettuato con ben tre mesi di ritardo, esso non ha comportato la definitiva estinzione del prestito in questione. Si comprende, dunque, come l'intermediario abbia potuto ritenere il finanziamento ancora aperto, imputando l'importo tardivamente ricevuto alle rate a scadenza piuttosto che al capitale residuo al momento del pagamento. Certo, non risulta che l'intermediario abbia avvisato di ciò la cliente e si potrebbe, dunque, disquisire su un eventuale difetto di trasparenza del suo comportamento. Per la soluzione del caso, tuttavia, tale profilo può essere tralasciato senza nocumento.

In tal senso va considerato, anzitutto, che, in seguito al reclamo del 04.07.2023, l'intermediario ha già autonomamente provveduto alla integrale cancellazione dai SIC di ogni pregressa evidenza negativa a carico della ricorrente, sicché, *in parte qua*, la richiesta di quest'ultima ha già ricevuto piena soddisfazione.

Il Collegio, del resto, non può omettere di rilevare che il requisito formale delle segnalazioni in SIC non risulta soddisfatto, giacché l'intermediario non ha provato – onere che su di lui incombe – la ricezione, da parte della cliente, del preavviso richiesto dalla normativa vigente; ragion per cui la ricorrente, in ogni caso, avrebbe avuto diritto alla cancellazione di tali segnalazioni.

Il Collegio di coordinamento, nelle decisioni nn. 3089/2012, 3499/2012, 3500/2012 e 3503/2012, confermate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, 13 giugno 2017, n. 14685) e dal Provvedimento del Garante della privacy del 26 ottobre 2017, ha sottolineato, infatti, che grava su parte resistente l'onere di provare che il preavviso è giunto all'indirizzo della ricorrente.

Quest'ultima chiede, inoltre, che la resistente proceda alla cancellazione anche delle segnalazioni negative nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Va rilevato, a tal riguardo, che la ricorrente è quivi segnalata a sofferenza dal dicembre 2021 al maggio 2022 per le rate successive all'estinzione parziale del prestito tramite il suddetto bonifico.

Manca, al riguardo, prova di un preavviso inviato dalla resistente e ricevuto dalla ricorrente. E, ancor di più, sembra assente il presupposto sostanziale della segnalazione a sofferenza, posto che la segnalazione a sofferenza non può scaturire dal mero fatto dell'inadempimento del cliente, seppur reiterato nel tempo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/2014), giacché l'intermediario deve verificare la sussistenza di elementi quali protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori e azioni esecutive, segnalazioni da parte di intermediari diversi, inadempimento prolungato e di elevato ammontare (Collegio di Roma, decisioni n. 9842/2022 e n. 1534/2023; Collegio di Napoli, decisione n. 15988/2022).

La ricorrente ha diritto, dunque, a ottenere dalla resistente la cancellazione delle segnalazioni negative in Centrale Rischi.

Non possono essere accolte le domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente, in quanto non sufficientemente provate nell'*an*.

L'accoglimento soltanto parziale del ricorso non consente di riconoscere il ristoro delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in CR, nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO